

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2755

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO di RICCO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO  
e LASAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1997

---

Norme in materia di detenzione, commercializzazione e  
pubblicità ingannevole di mezzi di caccia illeciti per la  
prevenzione del «bracconaggio tecnologico»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese esiste un atavico ed ostinato bracconaggio, soprattutto ai danni dell'avifauna migratoria, sempre più spesso vittima di vere e proprie stragi.

Sono tristemente noti lo sterminio dei falchi pecchiaioli sullo stretto di Messina e l'altrettanto incivile strage estiva di volatili sulle coste delle isole campane.

I bracconieri ormai si avvalgono delle più sofisticate tecniche per abbattere uccelli protetti, a volte sulla soglia dell'estinzione.

L'apparato di vigilanza predisposto dalle Amministrazioni provinciali è particolarmente carente e ridotto nell'organico.

La legislazione vigente in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio non contiene norme idonee a combattere il bracconaggio nei casi in cui tale incivile pratica viene esercitata con mezzi particolarmente efficaci e sofisticati come, ad esempio, i richiami elettromagnetici riproducenti i versi dei selvatici. Queste apparecchiature, com'è noto, consentono di attirare facilmente i volatili per abatterli. Tali richiami, grazie alle loro ridottissime dimensioni, possono essere facilmente occultati nei campi e spesso sono dotati di sofisticatissimi telecomandi a distanza mediante i quali vengono prontamente disattivati alla vista degli agenti di vigilanza. Esistono addirittura richiami elettromagnetici muniti di diffusore ad ultrasuoni, non rilevabili acusticamente e quindi non individuabili da parte degli agenti di vigilanza.

I bracconieri, inoltre, si avvalgono sempre più spesso di radio ricetrasmittenti, sia per avvisarsi reciprocamente della presenza degli agenti di vigilanza ed eludere i controlli, sia per predisporre in battuta e ricercare più efficientemente le prede da abbattere. Di questa tecnica di bracconaggio si è

interessata anche la Corte suprema di cassazione (III pen., 23 luglio 1994, n. 8322, Ric. Scilironi) che ha affermato l'illiceità penale dell'uso venatorio di tali apparecchiature.

La diffusione delle descritte pratiche di «bracconaggio tecnologico» è purtroppo alimentata dagli operatori economici interessati alla produzione e commercializzazione dei prodotti impiegati per la caccia illegale e dagli operatori pubblicitari della stampa diretta ai cacciatori. Essi non esitano a pubblicizzare sulla stampa venatoria i più moderni congegni elettronici studiati appositamente per le esigenze del bracconaggio. Così, sulle riviste dirette ai cacciatori, accanto alle pubblicità degli allevamenti di cani, armi da caccia, munizioni e abbigliamento, compaiono sempre più frequentemente inserzioni pubblicitarie di mezzi di caccia non consentiti.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su denuncia di alcuni consumatori, recentemente ha avviato alcuni procedimenti ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, ed ha accertato due casi di pubblicità ingannevole di mezzi di caccia illeciti, vietando l'ulteriore diffusione dei messaggi pubblicitari. La prima decisione (Proc. n.PI/1305 del 18 giugno /1997) è relativa alla pubblicità di richiami elettromagnetici per l'avifauna; la seconda decisione (Proc. n. PI/1296 del 3 luglio 1997) riguarda una inserzione pubblicitaria di radio rice-trasmittenti. In entrambi i casi l'Autorità, acquisito il parere conforme del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ha accertato che un periodico rivolto esclusivamente ai cacciatori veniva utilizzato per diffondere messaggi pubblicitari di mezzi di caccia illeciti, inducendo in errore i consumatori circa le lecite modalità di utilizza-

zione dei prodotti reclamizzati, con conseguente alterazione delle loro scelte economiche e con lesione delle imprese concorrenti che si attengono a forme corrette di pubblicità.

Il «bracconaggio tecnologico» non può essere efficacemente combattuto sul campo, in quanto, come si è visto, la sua repressione pone insormontabili difficoltà pratiche.

Nè si può pensare di ottenere risultati soddisfacenti mediante la sola azione repressiva penale basata sull'articolo 30, lettera *h*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, essendo l'organico degli organi di vigilanza assolutamente insufficiente.

Per combattere tale forma di bracconaggio è necessario intervenire a monte, con strumenti preventivi proposti nel presente disegno di legge.

Occorre in primo luogo vietare la detenzione durante l'esercizio venatorio dei mezzi di caccia non espressamente consentiti (articolo 1, comma 1).

In secondo luogo, è opportuno, al fine di evitare il contatto con tali mezzi di caccia illeciti di coloro che esercitano forme lecite di caccia, vietare alle armerie di porre in commercio, accanto a quelli consentiti, anche i mezzi di caccia vietati (articolo 1, comma 2). È inoltre necessario vietare la pubblicità dei mezzi di caccia illeciti sulle riviste dirette ai cacciatori (articolo 2) e assicurare l'effettività dei divieti con sanzioni penali (articolo 3), affidando la vigilanza agli organi attualmente previsti per la vigilanza venatoria (articolo 4).

Infine è assolutamente necessario ritoccare la disciplina della pubblicità ingannevole in riferimento alla reclamizzazione dei mezzi di caccia non consentiti (articolo 5), riconoscendo anche alle associazioni venatorie e protezionistiche la legittimazione ad adire l'Autorità per la concorrenza ed il mercato oggi riservata esclusivamente ai singoli consumatori ed alle imprese concorrenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Divieto di detenzione e commercializzazione di mezzi di caccia non consentiti)*

1. Ai soggetti titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è fatto divieto di detenere durante l'esercizio della dell'attività venatoria mezzi di caccia non espressamente consentiti dall'articolo 13 della legge medesima.

2. Alle armerie è fatto divieto di detenere al fine di commercio, o a qualsiasi altro scopo, o di vendere a chiunque, mezzi di caccia non espressamente consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

### Art. 2.

*(Divieto di inserzione di messaggi pubblicitari di mezzi di caccia non consentiti)*

1. Nelle riviste edite da associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato inserire messaggi pubblicitari di prodotti non ricompresi tra mezzi di caccia espressamente consentiti dall'articolo 13 della legge medesima.

2. Lo stesso divieto di cui al precedente comma 1 si applica a qualsiasi stampa contenente messaggi pubblicitari rivolti anche non in via esclusiva ai cacciatori.

3. Della violazione, oltre al committente ed all'operatore pubblicitario, è responsabile, ai sensi dell'articolo 57 del codice penale, anche il direttore responsabile quando la stessa è commessa mediante pubblicazione del messaggio pubblicitario sulla stampa periodica.

## Art. 3.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli precedenti è punito con la pena prevista dall'articolo 30, lettera *h*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Quando la violazione sia commessa da soggetto titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, l'Autorità giudiziaria ordina la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto definitivo al questore della provincia di residenza che adotta il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Quando la violazione sia commessa da soggetto titolare di autorizzazione commerciale e di pubblica sicurezza per la vendita di armi, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione della sentenza di condanna passata in giudicato o del decreto penale di condanna divenuto esecutivo al comune in cui ha sede l'attività commerciale ed al questore territorialmente competente.

3. Il dirigente dell'ufficio comunale competente in materia di rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 5, della lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 51 della legge giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed il questore revocano le autorizzazioni rispettivamente rilasciate entro dieci giorni dalla trasmissione.

4. Il provvedimento di revoca comporta il divieto di rilasciare all'autore della violazione nuove autorizzazioni corrispondenti a quelle revocate.

## Art. 4.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3

è affidata ai soggetti di cui agli articoli 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 5.

*(Pubblicità ingannevole di prodotti costituenti mezzi di caccia non consentiti, soggetti legittimati)*

1. Fuori dall'ipotesi di violazione del divieto previsto dall'articolo 2 e sanzionato dall'articolo 3, chiunque può adire l'Autorità per la concorrenza e il mercato di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, per segnalare messaggi pubblicitari di qualsiasi bene commerciale, il cui uso, consentito ad altri scopi, sia vietato durante l'esercizio della caccia, quando tali messaggi contengano direttamente od indirettamente riferimenti all'attività venatoria e siano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'uso consentito dalla vigente legislazione in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio.

2. Le associazioni ambientaliste e venatorie possono denunciare all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato i casi di pubblicità ingannevole di mezzi di caccia di cui vengano a conoscenza ed intervenire nei procedimenti avviati.



